

Ordinanza del Sindaco n. 2 del 29/01/2024

OGGETTO: DIVIETO PER I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI DI IMBRATTAMENTO MARCIAPIEDI O ALTRI SPAZI PUBBLICI CON DEIEZIONI LIQUIDE CANINE E OBBLIGO DI DILUIZIONE DELLE STESSE FINO AL 30/6/2024

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di combattere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico - in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi ed aree verdi - causato dalla presenza di deiezioni di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza ed in particolare dei bambini, anziani e non vedenti;

VALUTATO che l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e/o detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

RICHIAMATI

- l'art. 35 co. 1 lett. a) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Casciano in Val di Pesa, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 20.04.2009, che prevede il divieto per i proprietari o possessori di animali di "consentire che gli animali con deiezioni solide sporchino i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con mezzi idonei, come previsto dalla vigente normativa regionale";
- l'art. 22 della L.R. 20 ottobre 2009, n. 59 che prevede che "il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni";

CONSIDERATO

- che sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivati dalle deiezioni liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici pavimentate;
- che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri, angoli degli stabili e marciapiedi, rilasciano sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni e possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale;
- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori di acqua da versare all'occorrenza;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 25 del 12/10/2023 con la quale sono state adottate misure temporanee volte a contrastare il fenomeno dell'imbrattamento di marciapiedi con deiezioni liquide canine;

DATO ATTO che la sopracitata ordinanza prevedeva un periodo temporaneo e sperimentale terminato il 31/12/2023 che ha dato effetti positivi, permettendo un controllo più efficace e riducendo fortemente il fenomeno che l'ordinanza si proponeva di contrastare;

RITENUTO pertanto necessario prorogare l'efficacia della propria precedente ordinanza fino al 30/6/2024;

VISTI

- l'art. 50 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267;
- la sentenza Cass. pen. Sez. II, 18/02/2015, n. 7082;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

ORDINA

che **fino al 30 giugno 2024** ai conduttori di cani a qualsiasi titolo, in tutto i centri abitati del Comune di San Casciano in Val di Pesa:

- è fatto divieto di consentire che gli animali con deiezioni liquide sporchino i marciapiedi o altri spazi pubblici in ogni modo pavimentati. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con mezzi idonei, come previsto dalla vigente normativa regionale;
- è fatto obbligo di munirsi di un contenitore con acqua senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti
 in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni liquide dell'animale; tale contenitore dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti incaricati al controllo dell'osservanza della presente ordinanza;

SPECIFICA

che il presente provvedimento **non si applica** nei confronti degli animali da guida per i non vedenti, i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco nell'esercizio dell'attività istituzionale.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.18/08/2000, n. 267, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro;

che ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689 è ammesso il **pagamento di una somma in misura ridotta pari a euro 50** oltre alle spese del procedimento;

che contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.

RICORDA

che l'art. 35 co. 1 lett. a) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Casciano in Val di Pesa prevede il divieto per i proprietari o possessori di animali di "consentire che gli animali con deiezioni solide sporchino i



marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con mezzi idonei, come previsto dalla vigente normativa regionale";

che l'art. 22 della L.R. **20 ottobre 2009, n. 59** prevede "il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni".

DISPONE

che il Comando di Polizia Municipale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino sia incaricato, per quanto di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa e diffusa con ogni altro mezzo di comunicazione istituzionale;

che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti di seguito indicati:

- Comando Polizia Locale Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
- Stazione Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Prefettura di Firenze.

Lì, 29/01/2024

Il Sindaco

ROBERTO CIAPPI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)